

COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

ORIGINALE

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero **92** Del **20-12-2018**

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175: APPROVAZIONE.

Oggi **venti dicembre duemiladiciotto** presso la Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale di Arsiè, con la presenza dei componenti che seguono:

Luca Strappazon	sindaco	A
Oscar Dall'Agnol	vicesindaco	P
Enrico Facchinato	assessore	P

Presenti n. 2.

Presiede Oscar Dall'Agnol - .

Partecipa Mauro Plozner - vicesegretario comunale.

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione nr. 93 del 19-12-2018 ad oggetto "RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175: APPROVAZIONE." allegata alla presente e ritenuto di approvarla;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm.;

CON voti palesi favorevoli unanimi;

DELIBERA


1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 93 del 19-12-2018 ad oggetto "RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175: APPROVAZIONE.";

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Oscar Dall'Agnol

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mauro Plozner

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

Ufficio: RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.93 DEL 19-12-2018

**Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175: APPROVAZIONE.**

IL VICE – SINDACO

RICHIAMATO il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare:

- l'art. 4, comma 1. "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

- l'art. 24 "*Revisione straordinaria delle partecipazioni*", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche dovevano effettuare, entro il 30/09/2017, una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che, non rispondendo ai criteri di cui all'art. 20, comma 2., dovevano essere alienate; per gli enti locali, tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23/12/2014, n. 190;

- l'art. 20 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", il quale prevede:

- al comma 1., che entro il 31 dicembre di ciascun anno le amministrazioni pubbliche devono provvedere ad effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2. dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- al comma 2., che "I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."

- l'art. 26, comma 11. "Altre disposizioni transitorie", il quale prevede che "... salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017."

ATTESO che si rende necessario procedere, entro il 31/12/2018, alla prima ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del comune avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Considerato:

- che il Comune di Arsié non detiene partecipazioni societarie né dirette né indirette;
- che sia il provvedimento ricognitivo della situazione delle società partecipate, sia gli eventuali piani di razionalizzazione devono essere comunicati, anche in caso negativo, alla struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Tesoro, sia alla Corte dei Conti.

Ritengo di dare atto dell'avvenuta ricognizione, per l'esercizio in corso, delle partecipazioni societarie del comune.

PROPONE

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Di dare atto che il Comune di Arsié non detiene partecipazioni societarie né dirette né indirette, per cui non deve procedere alla redazione del piano di razionalizzazione delle stesse;
- 3) Di incaricare il responsabile del servizio amministrativo contabile di porre in essere tutti gli atti necessari per dare comunicazione alla Corte dei Conti e alla struttura competente del Ministero dell'Economia e Finanze – dipartimento del

Tesoro della delibera di approvazione della presente proposta di deliberazione e degli ulteriori dati eventualmente richiesti.

II VICESINDACO
Dall'Agnol Oscar

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

